

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE TICINESE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI

art. 1.1	Sotto la denominazione ASSOCIAZIONE TICINESE DELLE ISTITUZIONI SOCIALI (detta in seguito ATIS) si costituisce un'associazione a norma degli art. 60 e sgg. del Codice civile svizzero. La sede dell'Atis è presso il domicilio del presidente.	Nome e sede
art. 1.2	ATIS subingredisce nell'attivo e nel passivo della disciolta ATIM e ne raccoglie il patrimonio morale e materiale.	
art. 2	L'ATIS si propone di favorire la collaborazione e la solidarietà tra i propri membri e di appoggiarne l'azione nei rapporti con le autorità e con altri enti onde promuovere e sostenere l'educazione, l'assistenza, l'integrazione sociale e il benessere dei loro utenti, rispettando l'identità di ogni singola istituzione associata. L'ATIS collabora con i propri membri per la formazione e l'aggiornamento dei loro operatori.	Scopo
art. 3	Può essere membro dell'ATIS ogni istituzione senza fine di lucro che si dedichi al promovimento della persona in tutte le sue dimensioni e nel rispetto dei diritti e dei valori umani, sociali ed etici. Per istituzione s'intende quella privata o pubblica nella forma dell'associazione di persone, fondazione o persona giuridica, o altra forma prevista dal diritto pubblico avente organizzazione propria e che svolge la sua attività con mezzi idonei.	Membri
art. 4	Gli organi dell'ATIS sono: a) l'assemblea; b) il comitato; c) i revisori.	Organi
art. 5	L'assemblea è costituita dai delegati. Ogni membro ha diritto a due delegati. L'assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal comitato. Essa si riunisce in forma straordinaria quando almeno 1/5 dei membri lo richiede in forma scritta.	Assemblea

- art. 6.1** L'assemblea:
- a) approva e modifica lo statuto;
 - b) elegge e revoca il comitato e i revisori;
 - c) elegge il presidente fra i membri del comitato, scelto tra i rappresentanti dei Consigli o dei Comitati delle istituzioni;
 - d) delibera sul programma presentato dal comitato;
 - e) approva il rendiconto morale e finanziario annuale;
 - f) decide su proposte formulate dal comitato e figuranti all'ordine del giorno;
 - g) approva l'ammissione e l'esclusione di membri su proposta del comitato;
 - h) decide lo scioglimento dell'associazione.
- art. 6.2** Ogni membro può sottoporre in forma scritta, al comitato, delle proposte riguardanti argomenti da inserire fra le trattande all'ordine del giorno dell'assemblea.
- art. 7** L'assemblea decide a semplice maggioranza dei membri presenti. Ogni delegato ha diritto ad un solo voto. Per la modifica dello statuto, l'ammissione di nuovi membri e per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza di due terzi almeno dei membri.
- art. 8** Il comitato si compone di almeno nove persone, ed è formato in modo paritetico da rappresentanti dei Consigli e dei Comitati delle istituzioni e da rappresentanti dei direttori. Nelle rappresentanze si terrà conto dei diversi settori istituzionali. Inoltre, il presidente della conferenza delle direzioni ne è membro di diritto. Il comitato sta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il comitato sceglie nel proprio seno un vicepresidente e nomina un segretario cassiere. Il comitato attua gli scopi sociali ed esegue le decisioni adottate dall'assemblea.
- art. 9** Il comitato, eletto all'inizio del quadriennio di nomina, presenta, alla prima assemblea successiva, il suo programma per la discussione e per l'approvazione.
- art. 10** Il comitato designa i rappresentanti di diritto dell'ATIS nelle organizzazioni e negli enti presso i quali l'associazione è tenuta a farsi rappresentare.

Comitato

- art. 11** Per raggiungere lo scopo sociale, il comitato è autorizzato ad organizzare manifestazioni o ad indire giornate di studio e corsi di aggiornamento.
- art. 12.1** L'ATIS è rappresentata, di fronte a terzi, dal presidente (o in sua vece dal vice-presidente) e dal segretario cassiere. **Rappresentanza**
- art. 12.2** Il comitato stabilisce il regime delle firme sociali.
- art. 13** Al fine di assicurare l'azione sociale, la necessaria continuità e compatibilmente con le condizioni economiche dell'associazione, il comitato può istituire un segretariato stabile ed operativo. Il comitato ne fissa la sede e ne determina i compiti e la retribuzione. **Segretariato stabile**
- art. 14** I direttori delle istituzioni associate si riuniscono nella conferenza delle direzioni, organo consultivo dell'Associazione, per l'esame dei problemi tecnici e professionali e per formulare eventuali proposte al comitato. **Conferenza delle direzioni**
- art. 15** La conferenza delle direzioni si organizza internamente e può anche emanare un regolamento proprio, approvato dal comitato.
- art. 16** La conferenza delle direzioni è convocata:
a) su iniziativa propria;
b) su richiesta del comitato;
Copia del verbale di ogni riunione della Conferenza delle direzioni sarà trasmessa al comitato.
- art. 17** L'ufficio di revisione, composto da due revisori scelti fra i delegati, presenta ogni anno il rapporto finanziario da sottoporre all'assemblea. **Ufficio di revisione**
I revisori sono eletti ogni anno e sono rieleggibili.
- art. 18** I mezzi finanziari dell'ATIS sono costituiti:
a) dalle tasse annuali dei membri;
b) da contributi, doni e sussidi privati e pubblici.
La tassa è fissata ogni anno dall'assemblea nella sua riunione ordinaria, su proposta del comitato.

art. 19 Gli obblighi dell'associazione sono coperti unicamente dal patrimonio sociale.

La responsabilità dei singoli membri è esclusa.

I membri non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale che è di esclusiva proprietà dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'ATIS, il patrimonio sociale sarà destinato, a giudizio dell'assemblea, ad opere di assistenza o di previdenza.

art. 20 Per l'anno in cui il presente statuto entra in vigore, il rendiconto morale e quello finanziario annuali dell'anno precedente saranno discussi e approvati dall'assemblea nella sua riunione ordinaria, alla presenza del comitato in carica nel periodo precedente, comitato che darà scarico all'assemblea del proprio mandato.

**Norme
transitorie**

art. 21 Per quanto non è previsto dal presente statuto trovano applicazione le norme del Codice civile svizzero.

Giubiasco, 11 novembre 1989 modifiche successive:

Sorengo, 6 aprile 1990

Balerna, 27 settembre 1991

Claro, 26 novembre 1993

Lugano, 26 maggio 2011

Lugano, 28 maggio 2013

la presidente:

il segretario:

Mimi Lepori Bonetti

Daniele Intraina